

PARERE ESPRESSO DALLA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

La I Commissione assembleare permanente, nella seduta n. 31 del 22 giugno 2026,

Visto il testo unificato sulle proposte di legge n. 50/26 e n. 56/26 (abbinata ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno) concernente: "Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei)";

Udito il Presidente della Commissione, Jessica Marcozzi ed il Consigliere Silvia Luconi;

Preso atto delle risultanze della discussione;

Visti l'articolo 91 e l'articolo 93 del Regolamento interno;

Verificato il numero legale ai sensi del comma 3 dell'articolo 28 del Regolamento interno;
a maggioranza

DELIBERA

di esprimere parere favorevole a condizione che l'articolo 8 sia sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Disposizioni finanziarie)

1. In applicazione del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 18/2022, come modificato dall'articolo 4, le entrate iscritte al Titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2026/2028 sono incrementate di euro 5.000,00 per ciascuna delle annualità 2027 e 2028.
2. Per effetto del comma 1, l'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 18/2022, di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 (Bilancio di previsione 2026/2028), riportata a carico della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2026/2028, è conseguentemente incrementata di euro 5.000,00 per ciascuna delle annualità 2027 e 2028.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione."

**Il Presidente
F.to Jessica Marcozzi**

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto il testo unificato sulle proposte di legge n. 50/26 e n. 56/26 (abbinata ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno) concernente: "Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei)";

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali (CAL);

Verificata l'impossibilità di riunire il CAL entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Giuseppe Amici, e sottoposta all'approvazione del CAL attraverso la comunicazione telematica a tutti il 23 giugno 2026;

Rilevato che non sono pervenuti alcuni pronunciamenti contrari;

Dato atto che, pertanto, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo CAL, il presente parere si intende approvato in data 24 giugno 2026;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Relazione

A quattro anni dall'entrata in vigore del testo della l.r. 18/2022 pur a fronte di un'efficacia complessiva della norma, si è reso necessario un intervento correttivo per rispondere tempestivamente alle mutate esigenze delle amministrazioni locali e dei territori. Questo passaggio testimonia la costante attenzione della struttura regionale verso gli enti periferici, i quali, vivendo quotidianamente il territorio, sono i primi a intercettare criticità strutturali o problematiche emergenti non prevedibili in sede di prima stesura.

Le varianti normative d'interesse strategico riguardano, nello specifico, due ambiti principali:

- semplificazione nei trasferimenti e valorizzazione delle Unioni Montane: viene introdotta un'assegnazione diretta e semplificata alle Unioni Montane delle risorse derivanti dalla tassa di concessione per la raccolta funghi. I proventi introitati dalla Regione saranno ridistribuiti alle Unioni Montane in base alla superficie boschiva. Tali somme saranno vincolate a interventi di tutela e conservazione degli habitat naturali e alla manutenzione della viabilità rurale ed extraurbana;
- continuità dei servizi: per sopperire alla carenza di micologi dipendenti del Servizio Sanitario Pubblico, si introduce la possibilità di inserire nelle commissioni d'esame figure professionali private abilitate (iscritte al registro nazionale). L'attività di tali professionisti avverrà a titolo gratuito, garantendo lo svolgimento delle sessioni abilitative senza generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Presidente
f.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Visto il testo unificato sulle proposte di legge n. 50/26 e n. 56/26 (abbinate ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno) concernente: "Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei)";

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del Regolamento interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Andrea Passacantando e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 23 giugno 2026, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 24 giugno 2026;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 24 giugno 2026;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del CREL;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Luca Talevi

Scheda di ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La proposta di legge, nel testo unificato, apporta alcune modifiche alla legge regionale 28 luglio 2022, n. 18. Tali modifiche, per l'essenziale, appaiono funzionali a semplificare la procedura di riparto agli enti locali delle risorse derivanti dalla tassa per la raccolta dei funghi, al fine di consentirne un più immediato utilizzo. La modifica non incide con le finalità alle quali la tassa di concessione per la raccolta dei funghi è destinata.</p> <p>E' stata inoltre aggiunta la previsione che i controlli sanitari sui funghi, essenziali per garantirne la commestibilità e per evitare il rischio di gravissime intossicazioni, siano effettuati anche rivolgendosi ad esperti micologi privati, iscritti all'apposito albo nazionale, nell'ambito di una prestazione libero professionale e senza oneri per il Servizio sanitario regionale, che continuerà a svolgere i controlli posti a carico dell'autorità sanitaria pubblica dalla normativa statale. Sotto tale profilo, è utile rilevare che la professione di micologo è disciplinata, rispetto agli aspetti specifici dei requisiti, delle qualifiche professionali e dei percorsi formativi, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995, senza distinzioni quanto al settore, pubblico o privato, nell'ambito del quale la professione è esercitata.</p> <p>La proposta appare pertanto compatibile con l'ordinamento europeo ed internazionale.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>La proposta interviene per l'essenziale nella competenza legislativa residuale "agricoltura", ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.</p> <p>Le modifiche introdotte in materia di controlli sanitari rispettano la normativa statale relativa alla professione di micologo; peraltro, l'interazione con la normativa statale di riferimento ha carattere ricognitivo e non contiene elementi di incompatibilità.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>La proposta appare compatibile con i principi dello Statuto regionale.</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>La proposta modifica la legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei).</p>
<p>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</p>	<p>---</p>

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 - L.R. 31/2001)

Articolo 1 (Modifica all'articolo 3 della l.r. 18/2022)

L'articolo 1 modifica l'articolo 3 della l.r. 18/2022, specificando che la raccolta nelle aree naturali protette è disciplinata dagli organismi di gestione delle stesse, nel rispetto della normativa prevista dalla medesima l.r. 18/2022.

Tale modifica ha natura ordinamentale e regolatoria e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Articolo 2 (Modifica all'articolo 4 della l.r. 18/2022)

L'articolo è volto a chiarire la disciplina riguardante la raccolta dei funghi nella regione Marche da parte di non residenti; in particolare, con la modifica è specificato che questi ultimi possono effettuare la raccolta nelle Marche sulla base dello specifico titolo rilasciato ai sensi della normativa della regione di provenienza.

Tale modifica ha natura ordinamentale e regolatoria e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 18/2022)

L'articolo 3 modifica l'articolo 5 della l.r. 18/2022, chiarendo chi sono i soggetti che devono richiedere il rilascio del titolo per la raccolta dei funghi.

Si propone inoltre di abrogare il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 18/2022, riguardante la procedura per il rilascio dell'abilitazione alla raccolta. Nello specifico, questo comma è relativo ai non residenti nella regione Marche che non sono in possesso di alcuna abilitazione alla raccolta nella regione di residenza e che vengono a sostenere il test abilitativo presso la nostra Regione e le Unioni montane. L'applicazione di tale disposizione ha determinato alcune difficoltà alle strutture regionali, che si sono trovate a dover gestire numerose richieste di partecipazione ai test di abilitazione da persone non residenti, con un conseguente aggravio amministrativo e procedurale. Va sottolineato, al riguardo, che la possibilità per un non residente in regione di raccogliere funghi nelle Marche è comunque contemplata, in termini generali, nell'articolo 4 della l.r. 18/2022. Viene inoltre specificato che nelle commissioni di esame per l'abilitazione alla raccolta possa essere presente un micologo privato, a titolo gratuito e senza oneri per il bilancio regionale. Questa previsione risulta opportuna a fronte della ridotta disponibilità di micologi dipendenti del servizio sanitario regionale, alla quale corrispondono oggettive difficoltà nella organizzazione delle sessioni di esame per il superamento del test abilitativo. Nella definizione dei criteri per la composizione delle commissioni la Giunta regionale dovrà determinare le modalità per garantire l'assenza di un eventuale conflitto di interessi tra micologi privati, che potrebbero essere chiamati come docenti presso i corsi preparatori al test, e i frequentanti dei medesimi corsi.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4 (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 18/2022)

L'articolo 4, comma 1, modifica l'articolo 6 della l.r. 18/2022 disciplinando l'entità della somma per il pagamento del titolo annuale per la raccolta dei funghi, stabilendo un importo differenziato tra coloro che risiedono in regione (euro 20,00) e coloro che risiedono fuori della regione Marche (euro 50,00).

Sulla base di tale modifica, alla luce dei dati storici, si stima, a partire dal 2027, un leggero incremento dei proventi a favore della Regione, quantificabile in euro 5.000,00 annui, che saranno allocati nello stato di previsione dell'entrata, ad integrazione delle somme già iscritte in bilancio 2026/2028, come di seguito specificato:

Titolo / tipologia	Numero capitolo	denominazione	stanziamento anno 2026	stanziamento anno 2027	stanziamento anno 2028	Nota
Titolo 3/Tipologia 100	1301020057	ENTRATE DERIVANTI DAL PAGAMENTO DOVUTO PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI - CNI 2021	150.000,00	155.000,00	155.000,00	Stanziamento già iscritto per l'importo di €. 150.000,00 nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione del testo unificato. Tale importo è stato incrementato di €. 5.000,00 per le annualità 2027 e 2028, sulla base delle modifiche di cui al comma 1 art. 4 della presente modifica.

Il comma 2 dell'articolo 4 introduce un elemento di semplificazione: prevede infatti l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 18/2022, eliminando l'obbligo per i non residenti al versamento alle Unioni Montane di una somma aggiuntiva oltre a quella prevista dal comma 1 dello stesso articolo. Si tratta di una modifica effettuata nell'ottica della semplificazione amministrativa, che non ha effetti sul bilancio regionale.

Art. 5 (Modifica all'articolo 8 della l.r. 18/2022)

L'articolo 5 abroga il comma 10 dell'articolo 8 della l.r. 18/2022 relativo alla raccolta dei funghi all'interno delle Aziende faunistico venatorie ed agriturismo venatorie; in particolare, viene abolito il limite alla raccolta attualmente previsto nei soli giorni di silenzio venatorio. Con la modifica la raccolta nelle Aziende faunistico venatorie e agriturismo venatorie potrà essere effettuata senza limiti relativi alle giornate.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 6 (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 18/2022)

L'articolo 6 introduce alcune modifiche all'articolo 10 della l.r. 18/2022, specificando una diversa e più snella modalità di assegnazione delle risorse ai Comuni, per il tramite delle Unioni montane.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 7 (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 18/2022)

L'articolo 7 modifica l'articolo 13 della l.r. 18/2022 in materia di controllo sanitario. In particolare, viene specificato che al pari di quanto già avviene in altre regioni italiane, i micologi privati, in possesso delle abilitazioni prescritte dalla normativa statale e iscritti al relativo registro istituito presso ogni Regione e Provincia autonoma e i cui dati confluiscono annualmente nel relativo registro statale, possono certificare il riconoscimento e la commestibilità dei funghi spontanei freschi, con particolare riferimento alla filiera riguardante la commercializzazione al dettaglio dei funghi medesimi.

Tali modifiche hanno natura ordinamentale e regolatoria e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 8 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo descrive gli effetti finanziari della modifica introdotta all'articolo 6 della l.r. 18/2022 dall'articolo 4.

Con il comma 1 si individua l'allocazione dei proventi spettanti alla Regione come di seguito specificato:

Titolo / tipologia	Numero capitolo	denominazione	stanziamento anno 2026	stanziamento anno 2027	stanziamento anno 2028	Nota
Titolo 13/Tipologia 100	1301020057	ENTRATE DERIVANTI DAL PAGAMENTO DOVUTO PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI - CNI2021	150.000,00	155.000,00	155.000,00	Stanziamento già iscritto per l'importo di €. 150.000,00 nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione del testo unificato. Tale importo è stato incrementato di €. 5.000,00 per le annualità 2027 e 2028, sulla base delle modifiche di cui all'art. 4 del presente testo di modifica.

Il comma 2 autorizza per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028 la spesa per l'attuazione della l.r. 18/2022, nei limiti della spesa massima dello stanziamento in entrata di cui al comma 1 sopra richiamato, individuandone la copertura mediante impiego delle risorse già iscritte nella Missione 16, Programma 1, Titolo 1, come di seguito specificato:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2026	stanziamento anno 2027	stanziamento anno 2028	Nota
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110347	Spese per le attività di tutela e valorizzazione collegate alla raccolta dei funghi epigei	150.000,00	155.000,00	155.000,00	Stanziamento già iscritto per l'importo di €. 150.000,00 nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione del testo unificato. Tale importo è stato incrementato

						di €. 5.000,00 per le annualità 2027 e 2028, sulla base delle modifiche di cui all'art. 4 del presente testo di modifica.
--	--	--	--	--	--	---

Il comma 3 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 9 (Disposizioni transitorie e finali)

L'articolo prevede che le modifiche introdotte all'articolo 6 della l.r. 18/2022 relativamente al titolo per la raccolta dei funghi entrano in vigore dal 1° gennaio 2027.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 10 (Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo 10 contiene la dichiarazione d'urgenza.

La disposizione ha natura ordinamentale e regolatoria e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.